



TRIBUNALE DI TRANI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.

PREMESSA

Il Presidente del Tribunale di Trani, unitamente al Presidente della Sezione Civile, ai Magistrati dell'Area Famiglia della medesima Sezione e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, di concerto con la Commissione Famiglia, hanno rilevato l'opportunità di adeguare il "Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio, affinché sia riferito a tutte le cause di diritto familiare, separazione, divorzio e procedimenti di affidamento dei figli, concordano il presente protocollo, anche alla luce del D.Lgs. 149/2022 in attuazione della Legge 26 novembre 2021 n. 206 e conformemente alle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia.

Il protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese -ordinarie e straordinarie- per i figli, indicando i criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della prole con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori e, quindi, fornire uno strumento utile ai Magistrati, agli Avvocati e all'utenza.

L'odierna riforma del processo di famiglia predilige e offre dignità normativa a quelle prassi cosiddette di automatic disclosure (divulgazione automatica), già variamente sperimentate in giurisprudenza e, solo nel caso in cui la documentazione depositata dalle parti si riveli insufficiente o incompleta, attribuisce al giudice il potere officioso di disporre l'integrazione. Le nuove norme impongono pertanto alle parti di giocare per così dire "a carte scoperte", tanto che, qualora ciò non accada, offrono al Giudice il potere di approfondire la propria conoscenza ai fini di accertamento in merito ai redditi ed alle sostanze delle parti al fine di adottare la decisione più opportuna relativa al mantenimento dei figli.

Le spese si dividono in Spese Ordinarie e Spese Straordinarie:

- 1) Le spese ordinarie, sono quelle rientranti nell'assegno di mantenimento per il loro carattere ordinario e frequente nella quotidianità della vita della prole;
 - 2) Le spese straordinarie, sono quelle concernenti: a) eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole; b) eventi, che seppure prevedibili e non qualificabili come eccezionali, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione già stabilita con il contributo al mantenimento, sicchè in tal caso la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza nella economia del nucleo familiare, con la precisazione che il parametro discrezionale diventa proprio la misura dell'assegno di mantenimento giacchè la stessa spesa può essere considerata straordinaria o meno a seconda della misura della contribuzione ordinaria (Cass. 23.01.2020, n. 1562).
- La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17546 del 20 giugno 2023 si è nuovamente pronunciata sulle Spese straordinarie ed ha specificato che il carattere straordinario della spesa può desumersi anche dalle sue rilevanze in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

All'uopo è di rilevante importanza evidenziare che chi utilizzerà il presente protocollo, deve avere come riferimento fondante il concetto di progetto educativo, che i genitori, a prescindere dal loro status di coniugati, separati, divorziati o non coniugati, concordano tra loro per i figli in base alle inclinazioni, alle passioni, alle attitudini, all'impegno mostrato da ciascun figlio durante la crescita e che deve permanere in caso di modifica dello stesso status, ove compatibile con le nuove condizioni economiche della coppia genitoriale.

Possiamo pertanto suddividere le spese in ordinarie e straordinarie:

1) SPESE ORDINARIE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:

Vitto, abbigliamento, concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze domestiche, consumi), materiale di cancelleria, mensa scolastica, medicinali da banco, tickets sanitari di modesto importo, ricarica cellulare.

Per quanto riguarda doposcuola, baby sitter, scuola di musica, attività sportive e ludiche si farà riferimento alla circostanza se queste spese fossero preesistenti o meno nell'organizzazione familiare precedentemente alla separazione, essendo chiaro che nel primo caso verranno, salvo diverso accordo, integrate nell'assegno ordinario; ciò a meno che non si tratti di assegno minimo e a condizione che le suddette spese risultino sostenibili e non eccessivamente gravose rispetto all'economia del nucleo familiare come emergente in atti.

2) SPESE STRAORDINARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

Spese scolastiche: Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica,

dotazione informatica (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato BES (Bisogni Educativi Speciali), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, uscite didattiche giornaliere, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico.

Spese medico-sanitarie: spese sanitarie urgenti: esami, visite specialistiche e spese farmaceutiche prescritti dal Medico Pediatra o dal Medico di Base, da effettuarsi mediante il Servizio Sanitario Nazionale; interventi chirurgici urgenti e indifferibili sia presso strutture pubbliche che private; spese oculistiche, ortodontiche e sanitarie effettuate tramite il SSN o presso strutture private quando i tempi di attesa delle prestazioni erogate dal SSN superino i tre mesi.

Spese per attività extrascolastiche, cultura e sport: Tempo prolungato a scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).

Spese per animali domestici: le spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi. Tutte le spese extra assegno devono essere documentate con i relativi giustificativi di spesa e, in particolare, le spese mediche dovranno essere documentate dalla prescrizione medica e dalla relativa ricevuta o scontrino.

3) SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI

Spese Scolastiche: iscrizione, tasse scolastiche, rette, assicurazioni di istituti privati e/o paritari; tasse universitarie delle università private; corsi di specializzazione e master; alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; viaggi di studio all'estero; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private, doposcuola.

Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, comprese le spese mediche e di degenza, spese oculistiche, odontoiatriche, esami diagnostici, cicli di psicoterapia, logopedia e visite specialistiche non effettuate tramite il SSN o presso strutture private quando i tempi di attesa delle prestazioni erogate dal SSN superino i tre mesi.

Spese per attività extrascolastiche, cultura e sport: baby sitter se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore collocatario; corsi di lingue, musica o simili e strumenti musicali; corsi di informatica; vacanze senza i genitori; viaggi studio in Italia e all'estero; stage sportivi; patente di guida macchina o motorino; acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; spese di iscrizione e retta mensile per attività ludica e/o sportiva e relativa attrezzatura (pittura, teatro, boy-scout); spese per celebrazione, ricevimenti e festeggiamenti dei figli (ivi comprendendo le spese di abbigliamento: ad es. abito per la 1^a comunione); spese per sostituzione e/o integrazione mobilio (per vetustà o inadeguatezza) della camera da letto del figlio.

4) RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE E/O SANITARIE

Ove esista un'assicurazione privata o per lo specifico contratto di lavoro del genitore dipendente, eventuali rimborsi per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole disposti da enti privati, devono andare a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.

L'anticipazione sarà a totale carico del genitore che ne è diretto beneficiario ad eccezione della eventuale franchigia da suddividere anticipatamente.

5) COMUNICAZIONI E RIMBORSO DELLE SPESE AL GENITORE ANTICIPATARIO

a) Tutte le comunicazioni relative alle spese straordinarie dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r., telegramma, pec, e-mail, solo in caso di estrema necessità a mezzo sms o messaggio whatsapp,

b) Per le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso di entrambi, il genitore dovrà riscontrare la richiesta entro **il termine di dieci giorni** e, in caso di dissenso, dovrà motivare il diniego alla spesa, entro lo stesso termine,

c) I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, il genitore che ha effettuato la spesa dovrà farne richiesta all'altro inviando la relativa documentazione con i giustificativi di spesa e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso pro-quota entro 15 giorni dalla richiesta,

d) il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice, fatti salvi gli altri rimedi a disposizione delle parti,

6) CORRESPONSIONE DELLE SPESE CONCORDATE

Le spese straordinarie che siano state già concordate e predeterminate nell'importo dovranno essere corrisposte secondo le modalità pattuite tra i genitori e comunque, entro e non oltre le relative scadenze, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.

7) ASSEGNO UNICO

Alla luce dell'attuale previsione normativa in materia di assegno unico (che ha espressamente stabilito che in caso di affidamento condiviso l'assegno sia ripartito tra i genitori) rimane fermo che, in assenza di diverso accordo tra le parti, la ripartizione del beneficio economico sarà a metà tra i genitori affidatari della prole.

Il Tribunale, nei procedimenti contenziosi, sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta, terrà conto dell'assegno unico e della sua ripartizione fra i genitori ai fini della commisurazione del contributo al mantenimento ordinario.

8) DEDUCIBILITA' FISCALE

La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese, le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi i genitori sono invitati a richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente


a quella del rispettivo di spesa.

Si comunichi ai Magistrati della Sezione Civile, all'Ordine degli Avvocati di Trani, alla locale Procura della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Amministrativo della Sezione Civile. Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Trani.


Trani, 11 GEN. 2024

11 GEN. 2024


Il Presidente Vicario del Tribunale di Trani
dott. Giuseppe Rana



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani
avv. Francesco Logrieco



Il Coordinatore della Commissione Famiglia del COA-Trani
avv. Angelamaria Cannone



7